

COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Comune
PAGANI



Codice amministrazione: 065088
Prot. Generale n. 0038898 P
Data: 23/12/2014 Ora 16.55
Classificazione

Oggetto: Trasmissione verbali

Si trasmette in allegato verbale del Collegio dei Revisori n. 89, redatto in data odierna.

Pagani li 23/12/2014

Il Presidente del Collegio

COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 89 del 23/12/2014

L'anno 2014 il giorno 23 dicembre alle ore 15,00 presso la casa comunale sono presenti:

Nobile Montefusco, presidente del Collegio dei Revisori

Francesco Maria Marchionibus, Revisore

Paolo Longoni, Revisore

- ricevuta in data 18.12.2014 la proposta di delibera al Consiglio Comunale ad oggetto "Approvazione della Costituzione della Società "Pagani Servizi S.r.l." "
- rilevato che l'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3 T.U.E.L. assegna all'Organo di Revisione la funzione di esprimere parere in materia di proposte di costituzione di organismi esterni;
- letta la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Rosa Ferraioli;
- esaminata con attenzione la bozza di Statuto della Società;
- visto il "piano industriale" della Società costituenda redatto dal professionista incaricato dott. Pietro Antonio Vitello;

OSSERVA

Dal punto di vista normativo nulla sembra di ostacolo alla costituzione dell'organismo partecipato da parte del Comune di Pagani.

E ciò sia perché l'art. 1, comma 561 L. 147/2013 ha rimosso i divieti di costituzione di organismi partecipati e gli obblighi di messa in liquidazione previgenti, sia perché resta in vigore la disciplina di cui all'art. 3, commi 27 e 29, L. 244/2007, per la quale è sempre ammessa la costituzione di Società che producono servizi di interesse generale.

Quanto alla finalità di gestione di servizi *in house* che viene disegnata nella *mission* della Società, essa appare delineata nei limiti della normativa, risultando il capitale interamente in mano pubblica; statutariamente definito il controllo analogo – vale a dire il potere dell'ente di dettare le linee strategiche e le scelte operative della Società facendo sì che gli amministratori vengano a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica - ; compiutamente definita la figura del Comune quale unico ed esclusivo committente; qualificate come incredibili le quote sociali.

RILEVA

Nella procedura di reclutamento del personale della costituenda Società, l'intento di utilizzare il processo di mobilità del personale fra società partecipate (art. 1, commi 563 – 569, L. 147/2013), recuperando i lavoratori della fallita Multiservice S.r.l., dovrà vedere massima cautela affinché sia evitato qualunque rischio di solidarietà nei debiti di quest'ultima per retribuzioni arretrate, TFR, contributi, ritenute ed accessori.

Il successivo affidamento *in house* dei servizi dovrà seguire un attento e rigoroso disciplinare di comportamento contabile, ad evitare la endemica patologia dei debiti fuori bilancio fra ente e partecipate; oltre tutto, l'intero "piano industriale" si regge sul presupposto di un preciso, puntuale e periodico pagamento dei canoni dei servizi da parte dell'Ente; il ritardo o l'inadempimento, provocando a catena omissioni di obblighi fiscali o previdenziali da parte della Società, può essere foriero di squilibri economici futuri.


L'Ente dovrà definire un sistema di controlli sulla Società, esercitato dalle sue strutture interne che ne avranno la diretta responsabilità; dovranno essere definiti a preventivo gli obiettivi gestionali secondo parametri qualitativi e quantitativi ed organizzato un sistema informativo che rilevi in misura idonea i rapporti finanziari tra il Comune e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base di detto sistema informativo l'ente può essere in grado, in corso d'anno di effettuare un monitoraggio periodico, analizzare gli scostamenti dalle previsioni, svolgere eventuali azioni correttive ed esaminare per tempo possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio.

È il caso di ricordare, inoltre, che nella relazione istruttoria NON vi è menzione alcuna dell'incidenza del carico ulteriore della spesa del personale che la partecipata avrà sul totale della spesa del personale dell'Ente; ciò costituisce elemento fondamentale ai fini della corretta programmazione del rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica, ed a tanto gli uffici dell'Ente dovranno provvedere, oltre tutto in coerenza con il Piano di Riequilibrio presentato ai sensi dell'art. 243 *bis* T.U.E.L.


Nei sensi sopra espressi, non ostante alla costituzione della Società di cui alla proposta di delibera in atti, è il parere del Collegio dei Revisori

Pagani, 23 dicembre 2014

Dott. Nobile Montefusco,



Dott. Francesco Maria Marchionibus



Dott. Paolo Longoni

